



adottata dal Commissario Straordinario in data 14 APR 2016

OGGETTO: ADESIONE ALL'UNIONE D'ACQUISTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE. APPROVAZIONE CONVENZIONE. CONFERIMENTO DELEGA ALLA AZIENDA SANITARIA DI SANLURI - CAPOFILA.

Su proposta del Responsabile del Servizio acquisti

PREMESSO -che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/33 del 11.2.2014 è stato disposto che le procedure di gara per l'acquisizione del servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna dovranno essere indette a livello regionale, individuando contestualmente l'Azienda Sanitaria di Sanluri quale Capofila;

ATTESO -che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione, di attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 241/1990 e s.m.i.;
-che l'Unione di Acquisto deve essere formalmente costituita mediante apposita Convenzione contenente mandato speciale all'Azienda Capofila, nello specifico l'Azienda Sanitaria di Sanluri, per la predisposizione degli atti propedeutici e la gestione della gara unica regionale fino al suo perfezionamento, comprendendo tra l'altro la formale adozione di atti diversi, quali l'indizione della procedura di gara, la pubblicazione del bando, l'espletamento della procedura, l'approvazione degli atti di gara, fino all'aggiudicazione della fornitura e verifica dei documenti autocertificati;

RILEVATO -che ciascuna Azienda, per quanto di competenza, provvede a nominare il proprio Responsabile di Procedimento ed i Referenti amministrativi, farmacisti, tecnici/clinici che collaborano con i Responsabili e Referenti della Capofila nelle diverse fasi della procedura;
-che l'Unione di Acquisto, deve procedere a nomina del Responsabile Unico di Procedimento e dei Responsabili e Referenti Amministrativo, Farmacista e Tecnico/Clinico;
-che le Aziende mandanti hanno stabilito, per la presente procedura di gara in Unione di Acquisto, come da convenzione unita, di nominare quale Responsabile Unico di Procedimento, referenti Amministrativo, Farmacista e Tecnico/Clinico, i medesimi Responsabili e Referenti individuati dalla Azienda Capofila per la parte di competenza, ferma la necessaria e dovuta collaborazione dei Responsabili e Referenti individuati da ciascuna Azienda mandante.

CONSIDERATO -che al fine di adempiere a tutte le attività concernenti l'espletamento della procedura di gara, il mandato speciale conferito alla Azienda di Sanluri, ai sensi dell'art. 1704 del .c.c e seguenti, deve prevedere espressamente il potere di agire in nome e per conto delle Aziende mandanti; essere gratuito, in deroga all'art. 1709 del C.C., fermo quanto evidenziato per la ripartizione delle spese vive di procedura; essere irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara, in deroga al disposto di cui all'art. 1723 del c.c.;

ATTESO -che sia le spese anticipate dall'Azienda mandataria per l'ottenimento dei CIG e per la pubblicazione degli atti di gara, sia quelle relative alla gestione informatica della gara, nonché ulteriori spese necessarie per l'espletamento della procedura di acquisizione verranno ripartite tra le Aziende in maniera proporzionale all'entità dei fabbisogni da aggiudicare, sulla base di un rendiconto che verrà predisposto dall'Azienda mandataria al termine della procedura di gara;
-che a seguito dell'aggiudicazione, i singoli contratti per l'acquisizione del servizio di ossigenoterapia domiciliare verranno stipulati dalle singole Aziende, che si faranno

carico per la parte di competenza di tutti gli adempimenti e dei costi relativi alla stipula ed alla gestione dei contratti.

- RITENUTO di conferire espresso mandato speciale con rappresentanza alla Azienda Sanitaria di Sanluri, in qualità di Capofila, secondo lo schema di convenzione predisposto per la costituzione dell'Unione di Acquisto finalizzata alla gestione della gara per l'acquisizione del servizio di ossigenoterapia domiciliare, unito al presente atto, sotto A) agli effetti formali e sostanziali.
- ATTESTA sotto la propria responsabilità la regolarità degli atti istruttori compiuti ed esprime parere di legittimità in ordine alla proposta formulata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

Per i motivi in premessa

DELIBERA

DI ADERIRE, in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 5/33 del 11.2.2014, all'Unione di Acquisto per l'espletamento della gare finalizzate all'acquisizione del servizio di ossigenoterapia domiciliare;

DI PRECISARE che la medesima Deliberazione 5/33-11.2.2014 individua la Azienda di Sanluri quale Capofila e di conseguenza si evidenziano i rapporti tra le Aziende della Regione Sardegna:

- ^ Azienda Sanitaria n. 6 di di Sanluri, Capofila mandataria
- ^ Azienda Sanitaria n. 1 di Sassari, mandante;
- ^ Azienda Sanitaria n. 2 di Olbia, mandante;
- ^ Azienda Sanitaria n. 3 di di Nuoro, mandante;
- ^ Azienda Sanitaria n. 4 di Lanusei, mandante;
- ^ Azienda Sanitaria n. 5 di Oristano, mandante
- ^ Azienda Sanitaria n. 7 di Carbonia, mandante;
- ^ Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari, mandante;
- ^ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, mandante;
- ^ Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, mandante;
- ^ Azienda Ospedaliera Brotzu, mandante.

DI CONFERIRE mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Azienda Sanitaria di Sanluri ai sensi dell'art. 1704 del c.c., nei limiti e con le modalità descritte in narrativa, nella sua qualità di Azienda Capofila per l'adozione degli atti necessari riguardanti l'approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando di gara, l'espletamento dell'intera procedura di gara sino all'aggiudicazione della fornitura.

DI APPROVARE lo schema di convenzione predisposto per la costituzione dell'Unione di Acquisto finalizzata alla gestione delle gara per l'acquisizione del servizio di ossigenoterapia domiciliare, unito al presente atto, sotto **A)** agli effetti formali e sostanziali.

DI SOSTENERE la propria parte delle spese, anticipate dall'Azienda mandataria ed indicate in narrativa, sulla base delle rendicontazioni predisposte dall'Azienda mandataria.

DI INDIVIDUARE i seguenti referenti:

- ^
- ^ Dott. Carlo Contini Responsabile Servizio Acquisti Referente Amministrativo
- ^ Dott.ssa Ninfa Di Cara Responsabile Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale Referente Farmacista
- ^ Dott. Aldo Atzori Responsabile Servizio Assistenza Domiciliare Referente Clinico

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Fanni Pittau

Il Commissario straordinario
Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti

Resp. Serv. acquisti
Dott. Carlo Contini





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione, ^{14 APR 2016}
n. 583/C del _____
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 18 APR 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Flarta



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Convenzione tra le Aziende della Regione Sardegna per l'espletamento in Unione di Acquisto, a valenza regionale, delle procedure di gara per la per l'espletamento delle gare per l'acquisizione del servizio di ossigenoterapia domiciliare di pertinenza delle Strutture Territoriali delle Aziende Sanitarie.

L'**Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia**, in persona del **Commissario Straordinario, Dott. Paolo Tecleme**, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Bazzoni Siriana - 2, 07026 Olbia;

e

l'**Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari**, in persona del **Commissario Straordinario, Dott. Agostino Sussarellu**, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Catalocchino - 8, 07100 Sassari;

e

l'**Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro**, in persona del **Commissario Straordinario, Dott. Mario Carmine Antonio Palermo**, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Demurtas - 1, 08100 Nuoro;

e

l'**Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei**, in persona del **Commissario Straordinario, Dott. Federico Argiolas**, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Piscinas - 5, 08045 Lanusei;

e

l'**Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano**, in persona del **Commissario Straordinario, Dott. Maria Giovanna Porcu**, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Carducci - 35, 09170 Oristano;

e

l'**Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri**, in persona del **Commissario Straordinario, Dott.ssa Maddalena Giua**, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Giuseppe Ungaretti 9, 09025 Sanluri;

e

l'**Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia**, in persona del **Commissario Straordinario, Dott. Antonio Onnis**, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Dalmazia - 35, 08013 Oristano;

e

l'**Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari**, in persona del **Commissario Straordinario, Dott.ssa Savina Ortu**, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Piero della Francesca 1, 09047 Selargius;

e

l'**Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari**, in persona del **Commissario Straordinario, Dott. Giorgio Sorrentino**, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, via Ospedale, 54, 09124 Cagliari;

e

l'**Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari**, in persona del **Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Pintor**, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, via via Michele Coppino, 26, 07100 Sassari;

e

l'**Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari**, in persona del **Commissario Straordinario, Dott.ssa Graziella Pintus**, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera, Piazzale Ricchi, 09134 Cagliari;

in seguito denominate Aziende/Aziende dell'Unione di Acquisto

 1



Premesso che

- l'art. 2 della Legge n. 405/2001 ad oggetto: "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 347/2001, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", stabilisce che le Regioni sono chiamate ad adottare le opportune iniziative per semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 56/89 del 29.12.2009 dispone di avviare procedure di gara per la fornitura di farmaceutici ricorrendo anche a strumenti di acquisto innovativi, secondo le regole dell'evidenza pubblica e in conformità alle Direttive dell'Unione Europea;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/13 del 24.04.2012 avente ad oggetto "Interventi per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dei dispositivi medici, dell'assistenza integrativa e protesica" si è determinato il preciso intendimento di procedere in Unioni di Acquisto regionale ed individuare le diverse Aziende Capofila cui affidare la gestione delle procedure di gara, precisandone le competenze e le modalità operative di conduzione;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. **5/33 del 11.2.2014** è stato disposto che le procedure di gara per l'acquisizione del **servizio di ossigenoterapia domiciliare** occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna dovranno essere indette a livello regionale;
- che con nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale prot. **20636 del 14.08.2012**, sono state trasmesse le indicazioni relative ai precisi adempimenti che le Aziende Sanitarie partecipanti all'Unione d'Acquisto dovranno porre in essere, riferito alle incombenze della Capofila e delle Aziende aderenti, oltre all'individuazione del Responsabile Unico di Procedimento dell'Unione di Acquisto.

Considerato che

- l'Unione d'Acquisto deve essere formalmente costituita mediante apposita convenzione contenente mandato speciale all'Azienda mandataria per l'adozione, anche in nome e per conto delle Aziende mandanti, degli atti deliberativi riguardanti l'approvazione degli atti propedeutici, l'indizione delle procedure di gara, la pubblicazione del bando, l'espletamento delle procedure di gara fino ad aggiudicazione della fornitura ed ogni altro atto necessario ai fini dell'esecuzione dell'incarico conferito;
- nell'ambito di tale Unione di Acquisto, con il medesimo atto di Giunta **5/33 del 11.2.2014**, l'Azienda Sanitaria di **Sanluri** è stata individuata quale Azienda Capofila per l'acquisizione del **servizio di ossigenoterapia domiciliare**;
- il mandato speciale alla Azienda Capofila, deve espressamente conferire il potere di agire in nome e per conto delle mandanti, ai sensi dell'art. 1704 del c.c. e seguenti, essere gratuito, in deroga all'art. 1709 del c.c., salvo quanto evidenziato per la ripartizione delle spese vive di procedura, ed essere irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara ed alla scadenza dei contratti da essa nascenti, in deroga al disposto di cui all'art. 1723 del c.c.;

Per tutto ciò premesso e considerato, tra le Aziende, come sopra rappresentate e domiciliate,

si CONVIENE e si STIPULA quanto segue

Art. 1 Oggetto della convenzione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

La presente convenzione ha per oggetto l'espletamento di una unica procedura di gara regionale, da parte dell'Azienda Capofila mandataria anche in nome e per conto delle Aziende mandanti, per l'acquisizione del **servizio di ossigenoterapia domiciliare** per le Strutture Territoriali, in relazione ai fabbisogni delle Aziende Sanitarie ricomprese nell'Unione di Acquisto, finalizzata, pure, alla gestione unitaria dei contratti stipulati dalle singole Aziende in esito della stessa procedura.

L'Unione di Acquisto non ha personalità giuridica ed opera nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali delle Aziende e nell'interesse delle stesse.

Art. 2 Finalità

L'Unione di Acquisto è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. il contenimento e la razionalizzazione della spesa, attraverso l'aggregazione della domanda;
2. la semplificazione delle procedure di acquisto attraverso la centralizzazione e l'utilizzo di tecnologie innovative;
3. la crescita e lo sviluppo della concorrenza.

Art. 3 Aderenti

Fanno parte dell'Unione di Acquisto le seguenti Aziende:

Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri, mandataria
Azienda Sanitaria n. 1 di Sassari, mandante
Azienda Sanitaria n. 2 di Olbia mandante
Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro, mandante
Azienda Sanitaria n. 4 di Lanusei, mandante
Azienda Sanitaria n. 5 di Oristano, mandante
Azienda Sanitaria n. 7 di Carbonia, mandante
Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari, mandante
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, mandante
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, mandante
Azienda Ospedaliera Brotzu, mandante.

Art. 4 Referenti Aziendali dell'Unione di Acquisto e Responsabile Unico di Procedimento

Ciascuna Azienda, per quanto di competenza, provvede a nominare il proprio Responsabile di Procedimento, i Referenti Amministrativi, Farmacisti e Tecnici/Clinici che collaborano nelle diverse fasi della procedura con l'Azienda Capofila.

L'Unione di Acquisto deve procedere a nomina del Responsabile Unico di Procedimento e dei Referenti Amministrativo, Farmacista e Tecnico/Clinico.

Le Aziende mandanti stabiliscono, fin d'ora, di nominare quale Responsabile Unico di Procedimento, Referenti Amministrativo, Farmacista e Tecnico/Clinico della presente procedura di gara in Unione di Acquisto, i medesimi Responsabili e Referenti individuati dalla Azienda Capofila per la parte di competenza, ferma la collaborazione, in tutte le fasi della procedura, dei Responsabili e Referenti delle Aziende mandanti.

Art. 5 Mandato speciale con rappresentanza

Le Aziende mandanti, con la sottoscrizione del presente atto, conferiscono mandato speciale con rappresentanza all'**Azienda Sanitaria Locale di Sanluri**, ai sensi dell'art. 1704 del c.c. e seguenti, per le attività relative all'espletamento della procedura di gara fino all'individuazione degli Operatori Economici affidatari, tra le quali le principali risultano essere:

- consolidamento dei fabbisogni
- predisposizione atti e documentazione di gara
- approvazione atti per l'indizione di gara
- pubblicazione del bando
- espletamento della procedura
- verifica della conformità dell'offerta
- aggiudicazione della fornitura
- gestione dell'eventuale contenzioso



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

- verifica requisiti generali autocertificati in sede di gara
 - rapporti con le Aziende mandanti.
- e tutte le attività comunque necessarie al fine dell'espletamento dell'incarico conferito.

Art. 6 Deroga alla disciplina del Mandato

Il mandato di cui all'art. 5 è gratuito in deroga all'art. 1709 del c.c. Rimane a carico delle parti quanto stabilito nell'art. 9 circa la ripartizione delle spese vive di procedura. Il medesimo mandato è irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara, in deroga al disposto di cui all'art. 1723 del c.c.

Art. 7 Obblighi della Azienda mandataria

L'Azienda Capofila si impegna a svolgere tutte le attività di istruttoria, di aggregazione dei fabbisogni, di predisposizione e di adozione degli atti di pertinenza, i deliberati riguardanti l'approvazione degli atti di indizione di gara, la pubblicazione del bando, l'espletamento della procedura e la successiva aggiudicazione della fornitura. Si impegna inoltre ad effettuare tutti gli adempimenti connessi e preventivi alla stipula del contratto (verifica autocertificazione presentate e quant'altro necessario e propedeutico), oltre a tenere al corrente le singole Aziende dello stato di avanzamento della procedura.

Art. 8 Obblighi delle Aziende mandanti

Le Aziende mandanti si impegnano a svolgere tutte le attività di definizione dei fabbisogni, di supporto per la definizione del capitolato e attività di verifica della conformità delle offerte, di collaborazione in ogni fase della procedura supportando l'Azienda Capofila. Si impegnano inoltre, a seguito dell'aggiudicazione, a stipulare i singoli contratti di fornitura con gli Operatori Economici aggiudicatari, facendosi carico per la parte di competenza di tutti gli adempimenti e dei costi relativi alla stipula ed alla gestione del contratto (es. ordinativi di fornitura, liquidazione fatture, gestione rapporti contrattuali, ecc.).

Art. 9 Spese

Le Aziende concordano che le spese anticipate dall'Azienda mandataria, sia per l'ottenimento dei CIG, per la pubblicazione degli atti di gara, sia quelle relative alla gestione informatica della gara, nonché ulteriori spese necessarie per l'espletamento della procedura di acquisto verranno ripartite tra le Aziende in maniera proporzionale all'entità dei fabbisogni da aggiudicare, sulla base di un rendiconto che verrà predisposto dall'Azienda mandataria al termine della procedura di gara.

Le Aziende mandanti si impegnano a rimborsare i costi all'Azienda mandataria nel termine di 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, salva motivata contestazione delle spese rendicontate.

Letto, confermato e sottoscritto in numero di copie pari al numero delle Parti.

Per l'Azienda Sanitaria di Olbia
Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme,

in data

Per l'Azienda Sanitaria di Sassari
Commissario Straordinario
Dott. Agostino Sussarellu,

in data

Per l'Azienda Sanitaria di Nuoro
Commissario Straordinario
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

in data



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Per l'Azienda Sanitaria di Lanusei
Commissario Straordinario
Dott. Federico Argiolas

in data

Per l'Azienda Sanitaria di Oristano
Commissario Straordinario
Dott. ssa Maria Giovanna Porcu

in data

Per l'Azienda Sanitaria di Sanluri
Commissario Straordinario
Dott.ssa Maddalena Giua,

In data

Per l'Azienda Sanitaria di Carbonia
Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis,

In data

Per l'Azienda Sanitaria di Cagliari
Commissario Straordinario
Dott.ssa Savina Ortu,

In data